

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A  
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2000

## Coordinamento tecnico-formale dello Statuto

Il Consiglio Federale,

§ vista la delega conferitagli dall'Assemblea Federale Straordinaria il 14 ottobre 2000 perché proceda direttamente all'approvazione di eventuali modifiche statutarie resesi necessarie a seguito di specifica delibera della Giunta Esecutiva del C.O.N.I.;

§ viste le osservazioni pervenute e le relative correzioni apportate al testo in fase di coordinamento tecnico-formale;

a p p r o v a

il seguente testo coordinato di alcuni articoli dello Statuto Federale:

### TESTO STATUTO

#### Art. 3 Funzioni della F.I.G.C.

g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte della CO.VI.SO.C. dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

### TESTO COORDINATO

#### Art. 3 Funzioni della F.I.G.C.

g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte dell'apposito organismo tecnico, di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto,

dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

### Art. 8 Componenti tecniche

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.

### Art. 16 Controlli sulle società professionistiche3.

Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, della Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionistiche (CO.VI.SO.C.).

### Art. 8 Componenti tecniche3.

Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.

### Art. 16 Controlli sulle società professionistiche

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio Federale, di un apposito organismo tecnico.

### Art. 17

#### Composizione ed elezione dell'Assemblea

3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte Federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente della CO.VI.SO.C., il Collegio dei Revisori dei conti.

### Art. 20

#### Funzioni dell'Assemblea3.

L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente ed i Componenti della Corte federale, tre revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

### Art. 23

#### Elezione e composizione del Consiglio Federale

3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente della CO.VI.SO.C., il Presidente o il Collegio dei revisori dei conti e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.

### Art. 24

#### Funzioni del Consiglio federale

3. Su proposta del Presidente federale:a) Omissis;b) Omissis;c) Omissis;d) Omissis;e) Omissis;f) Omissis;g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F.;h) Omissis;i) nomina il Presidente ed i membri della CO.VI.SO.C.;l) Omissis;m) Omissis;n) Omissis;o) nomina il Segretario Generale della Federazione;p) Omissis;q) Omissis;r) Omissis.

### Art. 17

#### Composizione ed elezione dell'Assemblea

3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte Federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente dell'Organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto, il Collegio dei revisori dei conti.

### Art. 20

#### Funzioni dell'Assemblea3.

L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente della Corte federale, tre revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

### Art. 23

#### Elezione e composizione del Consiglio Federale

3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente dell'organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto, il Presidente o il Collegio dei revisori dei conti e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.

### Art. 24

#### Funzioni del Consiglio federale

3. Su proposta del Presidente federale:a) Invariato;b) Invariato;c) Invariato;d) Invariato;e) Invariato;f) Invariato;g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. nonché i membri della Corte Federale;h) Invariato;i) nomina il Presidente ed i membri dell'organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto;l) Invariato;m) Invariato;n) Invariato;o) nomina il Segretario della Federazione;p) Invariato;q) Invariato;r) Invariato.

2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
avv. Luciano Nizzola